



“AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA”

Provincia di Genova
Area 08 Ambiente
Ufficio Segreteria Tecnica

ESTRATTO
dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 22 dicembre 2003

Decisione N. 16

OGGETTO: Decisioni in ordine alla gestione transitoria del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova – approvazione della Convenzione con il Gestore d’Ambito.

L’anno duemilatre, addì ventidue del mese di dicembre, alle ore 10,30, in Genova, presso la sala Sivori (ex Cinema Palazzo), Salita Santa Caterina, si è adunata in seduta pubblica la Conferenza degli Enti locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede il Presidente della Provincia di Genova, Dr. Alessandro Repetto.

Fatto l’appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti locali convenzionati è validamente costituita, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione di Cooperazione, essendo presente la maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n. 58) sia in termini di rappresentanza (839.495 abitanti pari al 96,43% della popolazione dell’Ambito), come risulta dalla sottostante tabella:

<i>ENTE</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
Comune di Arenzano	X	
Comune di Avegno	X	
Comune di Bargagli	X	
Comune di Bogliasco	X	
Comune di Borzonasca	X	
Comune di Busalla	X	
Comune di Camogli	X	
Comune di Campo Ligure	X	
Comune di Campomorone	X	
Comune di Carasco	X	
Comune di Casarza Ligure	X	
Comune di Casella	X	
Comune di Castiglione Chiavarese	X	
Comune di Ceranesi	X	
Comune di Chiavari	X	
Comune di Cicagna		X
Comune di Cogoleto	X	

<i>ENTE</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
Comune di Cogorno	X	
Comune di Coreglia Ligure	X	
Comune di Crocefieschi	X	
Comune di Davagna	X	
Comune di Fascia	X	
Comune di Favale di Malvaro	X	
Comune di Fontanigorda	X	
Comune di Genova	X	
Comune di Gorreto	X	
Comune di Isola del Cantone	X	
Comune di Lavagna	X	
Comune di Leivi	X	
Comune di Lorsica		X
Comune di Lumarzo	X	
Comune di Masone	X	
Comune di Mele	X	
Comune di Mezzanego	X	
Comune di Mignanego		X
Comune di Moconesi	X	
Comune di Moneglia		X
Comune di Montebruno	X	
Comune di Montoggio	X	
Comune di Ne	X	
Comune di Neirone	X	
Comune di Orero	X	
Comune di Pieve Ligure	X	
Comune di Portofino	X	
Comune di Propata	X	
Comune di Rapallo	X	
Comune di Recco	X	
Comune di Rezzoaglio	X	
Comune di Ronco Scrivia	X	
Comune di Rondanina	X	
Comune di Rossiglione	X	
Comune di Rovegno	X	
Comune di S. Colombano Certenoli	X	
Comune di S. Margherita Ligure	X	
Comune di S. Olcese		X
Comune di S. Stefano d'Aveto	X	
Comune di Savignone		X
Comune di Serra Riccò		X
Comune di Sestri Levante	X	
Comune di Sori		X
Comune di Tiglieto		X
Comune di Torriglia	X	

<i>ENTE</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
Comune di Tribogna	X	
Comune di Uscio	X	
Comune di Valbrevenna	X	
Comune di Vobbia	X	
Comune di Zoagli	X	
Totale n.	58	9
Totale abitanti n.	839.495	31.078

Sono inoltre presenti: la Dr.ssa Renata Briano, Assessore all'Ambiente della Provincia di Genova, il Dr. Mario De Andreis, Direttore dell'Area 08 Ambiente e l'Avv. Roberto Giovanetti dell'Ufficio Legale della Provincia di Genova.

Assiste alla Seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Giampaolo, Responsabile dell'Ufficio Segreteria Tecnica Acqua e Rifiuti dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova.

La Conferenza

Rammentato che con decisione n. 8 del 13 giugno 2003 questa Conferenza dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Genova ha, fra l'altro, deciso:

- 1) di affidare la gestione del S.I.I. per il periodo transitorio previsto ad AMGA S.p.A., nella sua qualità di società di capitali partecipata dal Comune di Genova appartenente all'ATO nella Provincia di Genova;
- 2) di affidare ad AMGA S.p.A. il coordinamento delle gestioni salvaguardate e di quelle che saranno eventualmente autorizzate, anche mediante la costituzione, tra i suddetti gestori salvaguardati, di una o più associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) nelle quali AMGA S.p.A. assuma il ruolo di mandataria;
- 3) di approvare lo schema della "carta dei servizi" riportante i parametri minimi tecnico-gestionali che dovranno essere tassativamente accettati e rispettati dall'affidatario della gestione del S.I.I. nel periodo transitorio, rinviando al successivo provvedimento l'inserimento delle eventuali integrazioni di dettaglio;
- 4) di dare mandato al Comitato Consuntivo di predisporre e sottoporre alla Conferenza entro il 31/12/2003 la bozza della convenzione relativa alla gestione transitoria del S.I.I. affidata ad AMGA S.p.A. e di cui al precedente punto 2 sulla base del programma degli interventi e del relativo piano finanziario, già approvato;
- 5) di stabilire che la convenzione dovrà tra l'altro necessariamente contenere:
 - a) l'istituzione di un organismo di consultazione tra A.T.O., A.M.G.A. S.p.A. in qualità di gestore, le società salvaguardate, i Comuni e le Comunità Montane per la migliore attuazione del Piano Preliminare d'Ambito e del connesso Programma degli Interventi;
 - b) l'istituzione di un organismo di consultazione fra A.T.O., A.M.G.A. S.p.A. in qualità di gestore, le società salvaguardate, Comuni e le Comunità Montane per i quali è prevista la cessazione delle gestioni in economia per individuare, con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31.12.2003, i termini, le modalità di compensazione, anche economica, e la relativa quantificazione per

il conferimento degli impianti da parte delle gestioni in economia anche con riferimento al personale (in forza al servizio alla data fissata con provvedimento della Regione Liguria), nonché agli oneri per l'estinzione di eventuali mutui contratti per investimenti nel servizio idrico;

- c) l'obbligo di AMGA di realizzare gli interventi previsti nel redigendo Piano degli Interventi di cui alla decisione n. 7;
- d) la previsione secondo cui la mancata osservanza da parte di AMGA degli obblighi contenuti nella stipulanda convenzione determinerà la revoca dell'affidamento transitorio;
- e) la previsione secondo cui l'eventuale revoca, decadenza e/o sopravvenuta inefficacia dell'affidamento transitorio derivanti, connesse o conseguenti ad eventuali pronunce di incostituzionalità e/o incompatibilità con la disciplina di diritto comunitario dell'art. 35, comma 5, l. 448/2001, non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di AMGA;

Rammentato, altresì, che l'affidamento temporaneo ad AMGA era giustificato alla luce delle seguenti considerazioni, che integralmente si trascrivono:

- *“ritenuto l'opportunità di assicurare una gestione integrata del servizio idrico nell'ATO Genovese, secondo i criteri stabiliti dalla Legge 36/94, al fine di avviare il processo di integrazione e coordinamento delle gestioni sull'intero territorio di competenza e conseguire gli obiettivi di qualità del servizio e di tutela ambientale previsti dall'ordinamento;*
- *che la L.448/2001 (Finanziaria 2002) ha, al 5° comma dell'art. 35, introdotto per un periodo transitorio una modalità alternativa a quanto previsto dal 5° comma dell'art. 113 secondo cui l'affidamento della gestione del S.I.I. avviene nell'ambito di una procedura concorrenziale;*
- *che tale norma dispone che: a) la procedura ordinaria per l'affidamento del servizio idrico integrato è quella della gara con procedura ad evidenza pubblica; b) tuttavia, in alternativa alla gara, è possibile l'affidamento diretto del servizio in favore di società di capitali, di cui possono far parte, per quanto concerne la componente pubblica, soltanto enti locali facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale; c) tale facoltà può essere esercitata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2002; d) l'affidamento diretto può avere una durata massima non superiore al termine stabilito per il periodo transitorio dal 2° comma dell'art. 35, senza tuttavia le proroghe ammesse dal successivo 3° comma; e) qualora entro due anni dall'avvenuto affidamento gli enti locali non abbiano ceduto almeno il 40% delle proprie partecipazioni a soggetti privati scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, l'affidamento stesso dovrebbe essere revocato;*
- *che allo stato attuale non è possibile, né pare opportuno, procedere all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore unico nell'ATO “a regime” per l'espletamento del S.I.I. ai sensi della L. 36/94, e ciò soprattutto in assenza di tutte le condizioni e di tutti i necessari adempimenti che – allo stato attuale – non risultano ancora essere stati messi a punto o quantomeno risultano ancora in corso di predisposizione;*
- *che pertanto – allo stato – l'espletamento della gara non può configurarsi compatibilmente con l'esigenza di far fronte alle problematiche di seguito elencate;*
- *che, più precisamente, non è ancora stato possibile: adempiere integralmente alla necessaria ricognizione degli impianti esistenti e alla conseguente valutazione in termini*

di funzionalità ed adeguatezza, anche sotto il profilo normativo valutare il livello di qualità del servizio; individuare le carenze rispetto agli obiettivi, le modalità per recuperare il deficit e le priorità, né è stato predisposto il programma degli interventi necessari per raggiungere i predetti obiettivi di qualità, con determinazione dell'onere per i relativi investimenti; individuare le risorse finanziarie disponibili per sostenere gli interventi sulla struttura impiantistica, il deficit di risorse rispetto all'impegno finanziario richiesto, la manovra tariffaria necessaria per far fronte al deficit delle risorse, né conseguentemente elaborare il piano finanziario connesso al programma degli interventi.

- *che tutti gli adempimenti sopra descritti, necessari come detto per dar corso alle procedure per l'individuazione del gestore unico "a regime", possono, per converso, essere compiutamente portati ad esecuzione e/o completamento proprio durante la fase di gestione transitoria che si intende porre in essere ai sensi dell'art. 35 comma 5° L. 448/2001, in particolare in ragione della salvaguardia delle gestioni esistenti di cui sopra, che consentirà di porre in essere tutte le predette condizioni indispensabili per potersi procedere alla individuazione del gestore "a regime";*
- *che a seguito della salvaguardia dei gestori esistenti a norma dell'art. 9 comma 4 della Legge 36/94, operata dalla Conferenza con decisioni n. 4 del 13 maggio e n. 5 dell'11 giugno 2003, le gestioni dagli stessi svolte sarebbero sottratte alla gestione del S.I.I. oggetto della gara per l'individuazione del gestore unico, come previsto dal comma 5 dell'art. 113 – T.U. n. 267/2000, per cui il contenuto di tale gara sarebbe del tutto marginale ed irrilevante al fine del conseguimento degli obiettivi di qualità perseguiti; è quindi evidente la difficoltà di espletare in oggi una gara che comporterebbe la traslazione a distanza di anni dell'effettivo esercizio dei compiti gestionali oggetto della stessa;*
- *che proprio perché sulla base delle norme introdotte dalla L. 448/2001 il servizio nell'ATO Genovese può continuare ad essere gestito anche dai soggetti esistenti "salvaguardati" di cui alle decisioni nn. 4 e 5 del 2003 della Conferenza richiamata in premessa, appare quindi opportuno affiancare, per un periodo transitorio, un gestore unico che, rispetto agli altri gestori, acquisirà una funzione di coordinatore;*
- *che quest'ultimo pertanto non verrà ad assumere una posizione di monopolio di unico gestore individuato senza procedura ad evidenza pubblica;*
- *che oltre a quanto già sopra esposto, è manifesto il vantaggio che si otterrà seguendo la strada del regime transitorio, in quanto si potrà in tal modo disporre di un soggetto in grado di garantire, in modo coordinato (e quindi senza sacrificio delle gestioni esistenti, appunto, salvaguardate), in tempi certi e secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità, la realizzazione dello Schema di Piano d'Ambito Preliminare e connesso Programma degli Interventi (di cui alla decisione n. 7 richiamata in premesse) approvato dall'ATO Genovese, mediante l'impiego in modo diffuso ed omogeneo di tecnologie avanzate che consentiranno risparmi di costi e di tempo nell'attività di manutenzione;*
- *che è, inoltre, evidente il vantaggio per l'Autorità d'Ambito, nella veste di soggetto attuatore degli interventi, e quindi responsabile nei confronti della Regione Liguria (ente collettore delle risorse finanziarie), di interloquire con un unico soggetto (il gestore transitorio) in grado di governare con professionalità e competenza tutti i processi (tecnici ed organizzativi) coinvolti nelle realizzazioni;*
- *che in tale situazione appare più funzionale, in relazione ai suddetti obiettivi, investire della gestione in via transitoria un gestore più presente sul territorio, di dimensioni*

- adeguate in grado di supportare, con l'esperienza e la conoscenza maturata sul campo, l'evoluzione della gestione complessiva nell'Ambito nel senso di una logica industriale;*
- *che, in relazione a ciò, si richiede che tutte le condizioni richieste dall'art. 35 comma V ricorrano nell'ipotesi di affidamento in capo alla Società AMGA;*
 - *che, infatti, AMGA è l'unico gestore già presente nell'ATO che, da un lato rivesta adeguate caratteristiche dimensionali e che, dall'altro sia in grado di soddisfare i presupposti giuridici dell'operazione, così come definiti dal soprarichiamato art. 35 c.5 l. 448/2001, e ciò in quanto: a) essa è una società per azioni partecipata in via maggioritaria dal Comune di Genova (51%) mentre il restante capitale sociale (49%) è collocato sul mercato; b) è affidataria dei servizi idrici da parte del Comune di Genova ed è affidataria in altri 18 comuni convenzionati nell'ATO; nel settore dei servizi di raccolta e smaltimento delle acque reflue (che evidenzia le più urgenti necessità di intervento) ha acquisito Know – how ed esperienze operative (realizzazione e gestione) che la pongono al vertice degli operatori in ambito nazionale; la capacità operativa (sia tecnologica che organizzativa) è suffragata dalle numerose realizzazioni effettuate nel Comune di Genova, e dai risultati conseguiti in numerosi confronti con altri operatori nazionali ed europei che le hanno consentito di aggiudicarsi gare per la gestione dei servizi idrici (si cfr. la proposta allegata); ha stretto rapporti di collaborazione con altri Comuni dell'ATO, che si sono concretizzati nell'affidamento del servizio in convenzione e nella costituzione in partnership di società miste per la gestione dei servizi idrici integrati, quali AMSTER S.p.A. a Ponente e Idro Tigullio al Levante;*
 - *che pertanto sussistono tutti i presupposti giuridici, economici e funzionali per l'affidamento della gestione transitoria del S.I.I. ad AMGA S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 5, della L. 448/2001, facendo altresì proprie le considerazioni espresse nel parere degli Avv.ti Prof. Lorenzo Acquarone e Daniela Anselmi in data 5 maggio 2003, allegato alla proposta del Comune di Genova;*
 - *che, in particolare, si ritiene che le considerazioni giuridiche espresse nel soprarichiamato parere siano idonee a superare le osservazioni critiche svolte dalle Società Acquedotto Nicolay in data 20/5/2003, Acquedotto De Ferrari Galliera in data 22/5/2003 e Acque Potabili S.p.A. in data 20/5/2003;”*

Ricordato che con successiva delibera n. 9, in data 28 luglio 2003, si è deciso di istituire l'organismo di consultazione tra ATO ed AMGA e di predisporre i parametri di valutazione e le procedure di funzionamento del predetto organismo;

Ricordato altresì che con la deliberazione n. 13 adottata nella stessa data si è disposto di assumere la convenzione tipo per regolare i rapporti fra Autorità d ambito e gestore del SII, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1736/98 come testo base della redigenda convenzione da stipularsi con il gestore transitorio, apportandovi le necessarie modifiche;

Visto l'art. 14 del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24.11.2003 n. 326;

Osservato che l'art. 14 sopra citato ha, per quanto in questa sede interessa, da un lato, abrogato il 5 comma dell'art. 35 della Legge n. 448/2001 (in forza del quale era stato disposto l'affidamento provvisorio del servizio ad AMGA S.p.a, e, dall'altro lato, ha disposto che l'erogazione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica avviene con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano data garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Osservato che in data 14.10.2003 è stato notificato all'Autorità d'ambito della Provincia di Genova un atto di significazione e diffida dell'Acquedotto "Nicolay" S.p.a, che, in sostanza, sosteneva l'illegittimità dell'affidamento del S.I.I. ad AMGA, in quanto avvenuto in assenza del contratto di servizio, e l'impossibilità a perfezionare il procedimento di affidamento diretto, in considerazione dell'intervenuta abrogazione dell'art. 35, comma 5 della L. 448/2001 ad opera dell'art. 14 del D.L. 30.09.2003 n. 269;

Osservato altresì che in data 24.11.2003 sono state notificate all'Autorità d'ambito due istanze di sospensiva, che accedono ad altrettanti ricorsi al TAR Liguria, proposti rispettivamente dall'Acquedotto Nicolay S.p.a e Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.a per ottenere l'annullamento della decisione n. 8 del 13.06.2003;

Preso atto che anche tali istanze di sospensiva sono motivate sulla circostanza che l'art. 35, comma 5 della L. n. 448/2001 è stato abrogato dall'art. 14 del D.L. 30.09.2003 n. 269;

Considerato che:

- a) le ragioni che avevano indotto in data 13.06.2003 questa Conferenza a deliberare l'affidamento transitorio del S.I.I. ad AMGA (ragioni che si sono integralmente riportate sopra) devono ritenersi e sono ritenute attualmente sussistenti, per ciò che riguarda l'impossibilità al momento di indire una gara pubblica, la necessità di individuare un unico gestore, la capacità tecnico-finanziaria di AMGA a ricoprire il ruolo di gestore unico del S.I.I. in un periodo transitorio;
- b) non appare condivisibile la tesi secondo cui l'omessa sottoscrizione contestuale della convenzione con il soggetto gestore avrebbe comportato il mancato perfezionarsi del procedimento di affidamento del servizio al gestore temporaneo; nessuna disposizione di legge (né tanto meno, il 5 comma dell'art. 35 della L. 448/2001) infatti prevedeva tale con testualità, essendo possibile, dal punto di vista logico, prima ancora che giuridico, che la sottoscrizione della convenzione potesse intervenire in un secondo momento rispetto all'adozione del provvedimento, con cui veniva disposto l'affidamento;
- c) ciò comporta che l'affidamento sia perfezionato nel vigore della norma, di cui all'art. 35, comma 5, della L. n. 448/2001, e che, pertanto, la successiva abrogazione della disposizione non rileva ai fini della legittimità della decisione n. 8/2003, in base al noto principio del "tempus regit actum";

- d) la legittimità del mantenimento di tale affidamento è altresì comprovata dalla disposizione che sarà introdotta dalla legge finanziaria 2004 nell'ultimo periodo del comma 15 bis dell'art. 113 del Dlgs. n. 267/2000; tale disposizione chiarisce, con riguardo alle concessioni in essere non scadenti alla data del 31 dicembre 2006, che tra le società a capitale misto pubblico privato in cui il socio privato sia stato scelto con procedure ad evidenza pubblica sono altresì ricomprese le società quotate in borsa e quelle da esse direttamente partecipate;
- e) in ogni caso non si ritiene che l'abrogazione del più volte citato art. 35, comma 5, L. n. 448/2001 non consenta più l'affidamento diretto della titolarità del servizio; l'abrogazione del comma 5, dell'art. 35, che consentiva agli enti locali, con riferimento alla gestione del S.I.I., di affidarne seppure in via provvisoria, la gestione a società pubbliche, quale alternativa alla gara si giustifica, appunto, con la riscrittura dell'art. 113 del T.U.E.L., che ora ammette, anche stabilmente, di gestire un servizio a rilevanza economica, a mezzo di affidamento a società interamente pubbliche o a capitale misto pubblico privato;
- f) da ciò discende, a giudizio di questa Conferenza, che sarebbe possibile affidare ad AMGA la titolarità del servizio anche definitivamente, ai sensi del comma 5, lett. b) dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000; né può costituire ostacolo a tale conseguenza il fatto che il socio privato di AMGA non sia stato scelto "attraverso l'espletamento di gare", atteso che la finalità perseguita dalla norma (ricorso a procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza) sono perseguite anche con la procedura di O.P.A, seguita da AMGA per il collocamento sul mercato del 49% del proprio capitale sociale.

Valutata l'opportunità di confermare comunque un affidamento transitorio ad AMGA della gestione, per uno spazio temporale limitato, quale quello già previsto dalle disposizioni (art. 35 - 5° comma , Legge 448/2001) a cui hanno rinviato le decisioni assunte dalla Conferenza;

Considerato, pertanto, che in ossequio ai presupposti ed alle motivazioni che hanno sostenuto le decisioni della Conferenza, risulta opportuno stabilire in cinque anni il periodo di affidamento della gestione del S.I.I. ad AMGA S.p.A.;

Osservato che sulla base del mandato conferito dalla Conferenza alla Provincia ed al Comitato Consultivo con le decisioni sopra richiamate ai punti n. 8) e n. 12), sono stati predisposti il Piano d'Ambito definitivo e la bozza della Convenzione, con riferimento ad un periodo di gestione di cinque anni;

Osservato altresì che con il predetto affidamento quinquennale potranno essere acquisiti immediatamente i vantaggi di una gestione del S.I.I. integrata ed orientata a criteri di tipo imprenditoriale, risolvendo le più gravi carenze univocamente riscontrate, e nel contempo, superata l'emergenza, potranno essere individuate le soluzioni strategiche più aderente ai principi di razionalità e di migliore e più efficiente sfruttamento delle risorse (sia naturali che economiche) per una impostazione del servizio nel lungo periodo; ciò consentirà che, in detto periodo quinquennale sia approfondita la ricognizione degli impianti esistenti e la conseguente valutazione in termini di funzionalità ed adeguatezza, anche sotto il profilo normativo; siano operate delle scelte, sulla base di parametri economici e di qualità, in ordine agli interventi di

ristrutturazione dell'esistente rispetto alla adozione di nuovi schemi impiantistici ed organizzativi; siano valutate le implicazioni degli interventi sul livello delle tariffe, considerata una proiezione temporale del relativo programma ben più estesa di quella in oggi adottata;

Considerato inoltre che sulla base della prevista più approfondita analisi e della più ampia prospettiva temporale potrà essere elaborato un Piano d'Ambito in grado di recepire le legittime aspirazioni delle comunità locali in fatto di servizi efficienti e rispondenti alle esigenze di tutela del patrimonio ambientale, anche inteso come risorsa per lo sviluppo economico;

Atteso pertanto di sottoporre le suddette Proposta e Richiesta all'esame della Conferenza;

Uditi gli interventi;

A favore: n. 47 Comuni per un totale di 809.612 abitanti pari al 92,99% della popolazione dell'Ambito.

Contrari: nessuno

Astenuti: 5

Allontanatisi prima della votazione: 6

ESPRIME

La seguente decisione:

- 1 di confermare l'affidamento ad AMGA S.p.A. della gestione e del coordinamento del servizio idrico integrato nel territorio di competenza dell'ATO della Provincia di Genova, nei termini stabiliti con le precedenti decisioni;
- 2 di ribadire che il coordinamento delle gestioni salvaguardate dovrà preferibilmente avvenire mediante la costituzione, tra AMGA e gestori salvaguardati, di una o più associazioni temporanee d'impresa, nelle quali AMGA S.p.a. assumerà il ruolo di mandataria;
- 3 di prevedere che il contratto di mandato fra AMGA e società salvaguardate garantisca l'autonomia gestionale e finanziaria delle società salvaguardate e assicuri le modalità di erogazione del servizio, che hanno consentito il riconoscimento di gestioni salvaguardate;
- 4 di fissare al 31 dicembre 2008 la scadenza dell'affidamento di cui al punto n. 1;
- 5 di approvare la bozza della Convenzione intercorrente fra l'Autorità d'Ambito ed AMGA S.p.A., di cui all'art. 11 della Legge 36/94, e lo schema di Disciplinare Tecnico, dando mandato al Presidente della Provincia per la loro sottoscrizione ed autorizzando il Presidente ad apportare alle stesse tutte quelle modifiche non sostanziali, che si ritenessero necessarie;
- 6 di dare mandato al Presidente della Provincia affinché sia apportata una modifica all'art. 14, lett. b) della Convenzione, che tenga conto, al fine della determinazione del canone provvisorio forfettario, oltre che degli abitanti residenti, anche degli abitanti fluttuanti;
- 7 di approvare il Piano d'Ambito costituito dal Modello Gestionale ed Organizzativo, Programma degli Interventi e Piano Economico Finanziario, Carta del Servizio Idrico Integrato e Regolamento d'utenza, allegati al presente atto;
- 8 di prendere atto che il Piano d'Ambito sarà soggetto a revisione entro il 30.06.2004;

9 di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di apposito provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione.